

XLVII.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Seguito della discussione degli articoli del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso, alla quale prendono parte i Senatori Miraglia, Majorana-Calatabiano, Relatore, Zini, De Cesare, Alfieri e il Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 35.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i signori Senatori: **Rizzari**, di giorni 15 per motivi di salute, **San Severino**, di giorni otto per motivi di ufficio; **Amari**, di giorni 15 per motivi particolari, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 18.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Il Senato ricorderà che fu sospesa la discussione dell'articolo 7 e di altri articoli successivi i quali vennero rinviati all'Ufficio Centrale. Domando all'onorevole Relatore quali deliberazioni l'Ufficio Centrale abbia preso in proposito, d'accordo coll'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**, *Relatore*. L'articolo 7 si rannoda all'8, ed entrambi al 10.

Ora, le proposte di emendamento saranno presentate al Senato in modo complessivo. Giusta le deliberazioni concordate, non si insisterebbe nel discutere e far votare il secondo alinea dell'articolo 7 come venne formulato nel progetto della Commissione. D'altra parte, si consentirebbe a che l'articolo 8 subisse una modificazione nel secondo comma; e che si aggiungesse un articolo nuovo. Infine una modificazione si introdurrebbe all'articolo 10. Per tutte queste modificazioni l'onorevole Guardasigilli presenterà la formola che molto probabilmente sarà ammessa anche dall'Ufficio Centrale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Sig. Ministro Guardasigilli ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato ricorderà come siasi discusso intorno alla forma del procedimento colla quale il Tribunale dovesse agire sia che si trattasse di dar vita alle Società; o di approvare le modificazioni degli Statuti; o di pronunciarne lo scioglimento. Io poi aveva creduto di dover richiamare l'attenzione del Senato sopra un'altra considerazione di grave importanza. Si trattava di sapere se si dovesse o no accordare agli interessati il diritto di agire contro le deliberazioni sociali che potessero in qualche modo

offendere i loro diritti, e se non fosse conveniente in questo caso di accordare ad essi tutte le garanzie di un vero e proprio giudizio. Io non ripeterò le considerazioni che ebbi già l'onore di esporre.

Il Senato però ammise, a mio credere, che avessero una certa importanza quando accolse che sopra gli accennati articoli l'Ufficio Centrale ed il Ministro tornassero a volgere la loro attenzione per esaminare se non fosse possibile metterli in armonia colle idee che si erano in questo proposito manifestate. In seguito ad uno scambio d'idee, io avrei formulato alcune modificazioni alla dizione del testo primitivamente proposto, modificazioni che secondo me dissipano ogni dubbio, ed accertano nel modo più positivo i diritti anche dei terzi di fronte alle Società. Prego il Senato di volermi seguire con la sua attenzione.

L'art. 7° venne approvato nella sua prima parte, cioè venne approvato così come sta scritto dalle parole: « Il Tribunale civile, verificata la regolarità della deliberazione, ecc. » sino alle parole: « Società di mutuo soccorso riconosciute ».

L'approvazione della seconda parte dell'articolo, nella quale si diceva che il Tribunale dovesse deliberare in Camera di consiglio, venne sospesa.

Ora io inviterei il Senato a volerla assolutamente cancellare perchè sarebbe riportata in un articolo successivo.

L'articolo 7 quindi rimarrebbe costituito della sola sua prima parte, già approvata.

Dell'articolo 8 il Senato approvò la prima parte, dalle parole cioè:

« La deliberazione con cui ecc. » fino alle parole « Tribunale civile ».

Ciò premesso, il Senato ha approvato ieri che, quando si tratta di scioglimento di Società, la deliberazione colla quale si determina questo scioglimento debba essere resa pubblica, perchè gl'interessati possano conoscerla ed essere in grado di rappresentare i loro diritti di fronte alle deliberazioni sociali.

La stessa cosa mi pare debba dirsi quando si tratta di modificazione agli statuti. Quando una Società modifica le condizioni della propria esistenza, dopo di avere avuto rapporti d'interesse con molte persone, dopo che ha vissuto per un certo tempo e della sua esistenza

ha lasciato traccia in molti atti, è naturale che ogni modificazione dello statuto possa offendere dei diritti acquisiti, degli interessi che devono essere dalla legge tutelati.

Quindi io credo che sia conveniente che, anche nel caso in cui la Società di mutuo soccorso deliberi di modificare i suoi statuti, la deliberazione della Società sia resa pubblica perchè tutti gl'interessati siano messi in condizione di poter far valere i loro diritti.

Per conseguenza io proporrei al capoverso dell'articolo 8 il seguente emendamento:

« La relativa deliberazione, dovrà essere pubblicata nei modi e termini stabiliti nell'articolo seguente e trasmessa quindi al Tribunale per cura degli amministratori in doppio esemplare corredato dai documenti indicati nell'articolo 6 ».

Con ciò noi abbiamo salvi gl'interessi dei terzi, ed anche dei soci medesimi, che avessero diritto di opporsi a qualche modificazione degli statuti sociali.

Veniamo ora alla seconda parte, quella che riguarda il procedimento da seguirsi dal Tribunale per la registrazione, o la cancellazione di una Società dall'albo delle Società riconosciute. In questo caso è evidente che il Tribunale non fa un giudizio contenzioso; egli non deve far altro che riconoscere se i documenti che gli sono presentati comprovino che la Società vuol essere riconosciuta, o vuol cessare di esserlo in modo conforme al prescritto dalla legge e dai suoi statuti. Accertato questo fatto con la forma solenne di un deliberato del Tribunale, e coll'intervento del Pubblico Ministero, la deliberazione deve essere eseguita, a meno che non vi siano dei terzi che si oppongano, nel qual caso vi ha un altro articolo che determina il modo con cui queste opposizioni debbono essere giudicate e risolte.

Per il primo caso si dovrebbe fare un nuovo articolo, che indicherei col numero 9 *bis* salvo a dargli poi la numerazione regolare e che sarebbe così concepito:

« Nei casi indicati negli articoli 7, 8 e 9 il Tribunale delibera in Camera di consiglio previe le conclusioni del pubblico ministero, il quale potrà anche procedere direttamente per via di azione ».

Finalmente, ho detto già che io supponeva il caso in cui le minoranze dei soci, o degli

interessati in altro modo con le Società medesime, potessero trovare nella deliberazione sociale un danno ai propri interessi ed ai propri diritti.

Vi sono alcuni che hanno contrattato colla Società. Tutt'ad un tratto questa Società decreta il suo scioglimento, la sua liquidazione. È evidente che vi possono essere degli interessi dei terzi in sofferenza, per questa deliberazione.

Quindi è evidente che bisogna concedere a questi interessi quella valida difesa che non può essere negata quando un diritto sia stato in qualche modo violato.

Ecco perchè io pregherei il Senato di volere accogliere questa nuova formola dell'articolo 10.

« Le istanze e le opposizioni dei soci, o di altri che vi abbiano interesse, contro le deliberazioni della Società di mutuo soccorso, relative alle modificazioni degli statuti, allo scioglimento della Società, od alla liquidazione del patrimonio sociale, saranno giudicate dai Tribunali ordinari colle forme del procedimento sommario, e coll'intervento del pubblico Ministero.

« In caso d'urgenza od ove sorga qualche grave dubbio sulla regolarità dell'Amministrazione ed all'osservanza degli statuti, il Tribunale può ordinare ispezioni straordinarie sulla contabilità e sugli atti delle Società, e prescrivere tutti quei provvedimenti interinali che siano atti ad assicurare i diritti degli interessati.

« Il Tribunale, sentite le parti in pubblica udienza, dovrà cancellare dal registro delle Società riconosciute quelle che non si conformino alla presente legge od ai propri statuti, quando, invitate a conformarvisi, non abbiano ottemperato all'invito nei termini che saranno di volta in volta stabiliti dal Tribunale civile ».

In questo modo io credo che la legge provveda a tutti gli interessi in un modo facile e spedito.

Accogliendo questi emendamenti e queste proposte, il Senato avrà sancita quella saggia e provvida tutela, che non deve estendersi solo alle Società, ma deve anche, nel loro interesse medesimo, estendersi a tutti coloro che con le Società medesime hanno potuto avere dei rapporti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale concorda nelle conclusioni esposte dall'onorevole Guardasigilli. Però si crede in dovere di accennare ai motivi per i quali egli aveva dapprima accettato la formola ministeriale.

Certamente, essendosi per iniziativa dell'Ufficio Centrale aggiunto l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi che, secondo il disegno ministeriale, sarebbero stati trattati sempre in Camera di consiglio, l'Ufficio Centrale non può non riconoscere che sia molto meglio di precisare l'indole dell'intervento del Pubblico Ministero. E quindi fa plauso all'idea dell'onorevole Ministro, che il Pubblico Ministero abbia a considerarsi parte, e che quindi possa prendere l'iniziativa non che in tutti i provvedimenti interinali, anche nei deliberati di carattere giuridico che sarebbero presi, non più in Camera di consiglio, ma col procedimento sommario; e quindi che lo stesso Pubblico Ministero abbia il diritto di far ricorso o appello alla Corte, secondo che si tratti di deliberati in Camera di consiglio, nel qual caso il reclamo è un ricorso, ovvero di sentenze col rito sommario, e allora il reclamo è detto appello.

E qui, in parentesi, richiamo anticipatamente l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli sopra l'art. 11, in cui si parla solo di ricorsi; mentre dopo l'emendamento all'art. 10, si dovrebbe dire, ricorsi nell'ipotesi dei deliberati in Camera di consiglio, e appelli nell'ipotesi di deliberati per giudizio sommario.

L'Ufficio Centrale però aveva accettato anche, intorno alla natura del procedimento nei casi di giudizio per cancellazione, il concetto del disegno ministeriale, ispirandosi ad un fatto e ad un concetto.

Il concetto era questo: quando tutto fosse deliberato nella Camera di consiglio, si avrebbe indubbiamente e semplicità e celerità di procedimento, ed economia di spese.

Il fatto era il sistema inaugurato col Codice che ora sta davanti all'altro ramo del Parlamento, adottato da questo Consesso, e per il quale sistema, in Camera di consiglio, i Tribu-

nali di commercio, sentite le parti, deliberano sulle domande d'inchiesta.

Più, il sistema veniva dalla legge vigente di procedura civile; dappoichè è indiscutibile che, per l'art. 778, in Camera di consiglio non si provvede soltanto in materia di giurisdizione volontaria.

Difatti, in quell'articolo il primo numero che parla appunto della giurisdizione volontaria, soggiunge: « Salvo che la legge stabilisca diversamente ».

Il secondo numero accenna « alle materie da trattare senza contraddittore », il che conferma che nella Camera di consiglio le parti possono essere intese in contraddittorio.

Il terzo numero esige che si provveda in Camera di consiglio « negli altri casi determinati dalla legge ».

Ora, se il Codice di procedura civile rimette alla legge, e perciò anche alle singole leggi, la determinazione dei casi nei quali si provvede in Camera di consiglio, nessun divieto di diritto o di massima può invocare contro il concetto che l'Ufficio Centrale aveva seguito.

Esso dunque non aveva alcuna ragione di modificare, in quel punto, il disegno ministeriale; anzi, quando l'accettò, fece atto abbastanza circospetto.

Però, nella tornata precedente, il sistema del progetto ministeriale, adottato dall'Ufficio Centrale, venne dal Senatore Miraglia attaccato, quasi sostanzialmente, nella maggior parte dei concetti contenuti nell'art. 10. E questo faccio notare più particolarmente al signor Ministro.

Se, invece, la questione fin d'allora si fosse circoscritta ai termini modestissimi nei quali l'ha presentata ora l'onorevole Guardasigilli, forse l'Ufficio Centrale, anche d'allora, non si sarebbe opposto.

Io noto ciò, perchè non si esageri la differenza fra il sistema seguito nel progetto ministeriale e adottato dall'Ufficio Centrale, e le innovazioni che ora si fanno.

Si vuole una maggiore pubblicità; si vogliono in conseguenza dare dei termini anche più larghi; occorreranno delle spese: tuttociò è indubbiamente un male, avuto riguardo all'indole delle istituzioni alle quali si deve applicare; ma a parte che, in certi casi, avrà il suo lato di bene, al maggior inconveniente sarà di rimedio l'intervento del pubblico ministero.

Imperocchè, nei casi nei quali non si possa andare innanzi, per difficoltà economiche o morali in cui si potesse trovare la minoranza delle Società, i legittimi interessi troveranno un efficace e gratuito attore e difensore nel pubblico ministero.

Per tali considerazioni l'Ufficio Centrale accetta gli emendamenti dell'onorev. signor Ministro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dal signor Ministro, d'accordo coll'Ufficio Centrale, sono i seguenti:

Quanto all'articolo 7, si propone di cancellare il capoverso che ieri era rimasto sospeso. La prima parte era stata votata.

Quanto all'articolo 8, il signor Ministro, d'accordo coll'Ufficio Centrale, formula il capoverso nei seguenti termini:

« La relativa deliberazione dovrà essere pubblicata nei modi e termini stabiliti nell'articolo seguente, e trasmessa quindi al Tribunale per cura degli amministratori in doppio esemplare, corredata dai documenti indicati nell'articolo 6 ».

Poi tra l'articolo 9 stampato e ieri approvato, e l'articolo 10, parimenti stampato, il signor Ministro propone un articolo 9 *bis* (al quale poi, nel coordinare il progetto, si darà il relativo numero progressivo) così concepito:

« Nei casi indicati negli articoli 7, 8 e 9 il Tribunale provvede in Camera di consiglio, previe le conclusioni del pubblico ministero, il quale potrà anche procedere direttamente per via di azione ».

E finalmente l'articolo 10 sarebbe concepito come segue:

« Le istanze e le opposizioni dei soci o di altri che vi abbiano interesse contro le deliberazioni della Società, relative alle modificazioni degli statuti, allo scioglimento della Società ed alla liquidazione del patrimonio sociale, saranno giudicate dai Tribunali ordinari colle forme del procedimento sommario e coll'intervento del pubblico ministero.

« In caso d'urgenza, ed ove sorga qualche grave dubbio intorno alla regolarità dell'amministrazione e all'osservanza degli statuti sociali, il Tribunale può ordinare ispezioni straordinarie nella contabilità e sugli atti delle Società, e prescrivere tutti quei provvedimenti

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

interinali che siano atti ad assicurare i diritti degli interessati.

« Il Tribunale, sentite le parti in pubblica udienza, dovrà cancellare dal registro delle Società riconosciute quelle che non si conformino alla presente legge od ai propri statuti, quando invitate a conformarvisi, non abbiano ottemperato all'invito nei termini che saranno di volta in volta stabiliti dal Tribunale ».

Crede il signor Ministro che qui convenga ripetere « Tribunale civile? »

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Pare a me che possa anche meglio dirsi: « all'invito, nei termini che saranno dal Tribunale medesimo stabiliti di volta in volta ».

PRESIDENTE. La variazione si farà in tal modo.

Dunque rileggo questi vari emendamenti per porli ai voti.

L'articolo 7 rimane composto della sua sola prima parte, la quale fu già approvata ieri.

L'articolo 8 nella sua prima parte, anche essa approvata ieri, è concepito così:

Art. 8.

« La deliberazione, con cui una Società di mutuo soccorso riconosciuta, modifica il proprio statuto, non potrà avere effetto finchè non sia registrata dal Tribunale civile ».

La seconda parte di questo articolo, secondo la nuova formola proposta dal Ministro, d'accordo colla Commissione sarebbe questa:

« La relativa deliberazione dovrà essere pubblicata nei modi e termini stabiliti nell'articolo seguente e trasmessa quindi al Tribunale per cura degli amministratori in doppio esemplare, corredato dei documenti indicati nell'articolo 6 ».

Chi intende di approvare l'art. 8 così concepito è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 9 *bis*, che dice:

« Nei casi indicati negli articoli 7, 8 e 9, il Tribunale provvede in Camera di consiglio, previe le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale potrà anche procedere direttamente per via di azione ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. In questo punto vorrei pregare l'on. Ministro Guardasigilli a riflettere se non convenga di trasportare l'ultimo inciso dell'articolo, riferibile alla qualità del pubblico ministero, al termine dell'articolo 10; imperocchè la forma che egli ha dato al suo articolo pare che sia tassativa, e che le funzioni del pubblico ministero rientrano quasi soltanto nelle disposizioni degli articoli precedenti. Il concetto, lo spirito è un altro, è, vale a dire, che il pubblico ministero non lascia di essere parte nei casi anche più gravi che sono contemplati nell'articolo 10. Se la cosa non stesse in tali termini, allora gli inconvenienti che si tenta di voler eliminare mediante la sostituzione del giudizio in via sommaria a quello della Camera di consiglio, riapparirebbero; giacchè i soci e i terzi, per non anticipare forti spese, e colla prospettiva di subire condanna, per lo più si asterrebbero dal promuovere i giudizi, fossero pure giusti.

Il pubblico ministero, per lo spirito dell'articolo 9 *bis*, avrebbe, secondo me, cotesto potere ma la lettera di esso, parmi, potrebbe far nascere dei dubbi. Quindi, senza chiedere alcuna modificazione, io vorrei pregare l'onorev. Guardasigilli perchè, ripeto, l'ultimo inciso di questo articolo fosse portato in fine dell'articolo 10, esprimendolo così: « Il pubblico ministero, in tutti i casi antecedenti, può agire anche come parte ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nel sistema adottato dal signor Ministro desidererei che si dicesse nell'articolo: « *Il Tribunale provvederà con decreto in Camera di consiglio* », poichè la forma del decreto è propria delle deliberazioni nella materia di giurisdizione volontaria, e non al certo dispendiosa.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro l'aggiunta proposta dall'onorev. Senatore Miraglia?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto, perchè è il concetto che io volevo esprimere. L'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, anzi, aggiunge maggior chiarezza al mio pensiero.

In quanto al desiderio espresso dall'onorev. Relatore io non ho nessuna difficoltà di accoglierlo, quantunque non creda sia il caso cui egli accenna, perchè il pubblico ministero provoca

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

dei provvedimenti dall' autorità giudiziaria, ma li provoca nella forma stabilita dagli articoli 6, 7, ed 8 e insiste perchè in Camera di consiglio o si registri o si neghi la registrazione; si neghi lo scioglimento della Società, oppure si facciano quegli atti i quali debbano garantire i diritti in difesa degli interessati. Allora il Pubblico Ministero non sarà mai in grado di istituire giudizi formali contenziosi. Il pubblico ministero interverrà pure in quel giudizio, ma chi provvederà sono gli interessati.

Siccome non si tratta che di collocare diversamente la disposizione accennata dall'on. Relatore, così io consento che essa venga collocata in fine dell'art. 10.

Io mi attengo al pensiero dell'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Il signor Ministro Guardasigilli non è d'accordo con l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e parmi, anche per quello che ho detto precedentemente, che abbia ragione. Imperciocchè bisogna distinguere la registrazione o cancellazione dai registri della Società dalle controversie che sorgono durante la Società fra questa ed i terzi, ed anche dei soci contro la Società. Ben s'intende, che per ottenersi la registrazione o la cancellazione dai registri, è d'uopo che il ministero pubblico sia inteso, e che anche possa agire per via di azione, per poter produrre gravame contro il decreto del Tribunale di prima istanza; ma negli atti della giustizia contenziosa impegnandosi rapporti patrimoniali fra i contendenti, il ministero pubblico può essere inteso come parte aggiunta, ma non come parte principale. Da ciò la necessità che dopo l'articolo 9 deva seguire il 9 bis, che è in discussione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia propone che le parole: « preve le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale potrà anche procedere direttamente per via di azione », rimangano iscritte nell'art. 9 bis.

L'Ufficio Centrale si oppone a questa proposta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Non si oppone.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 9 bis, che dovrebbe rimanere concepito così:

« Nei casi indicati dagli articoli 7, 8 e 9 il Tribunale provvede con decreto in Camera di consiglio, preve le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale potrà anche procedere direttamente per via di azione ».

Chi intende di approvare quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Si procede alla discussione dell'art. 10.

« Le istanze e le opposizioni dei soci o di altri che vi abbiano interesse contro le deliberazioni delle Società di mutuo soccorso, relative alle modificazioni degli statuti, allo scioglimento della Società, od alla liquidazione del patrimonio sociale, saranno giudicate dai Tribunali ordinari colle forme del procedimento sommario e coll'intervento del Pubblico Ministero.

« In caso d'urgenza, ed ove sorga qualche grave dubbio sulla regolarità dell'amministrazione ed all'osservanza degli statuti, il Tribunale può ordinare ispezioni straordinarie nella contabilità e sugli Atti delle Società, e prescrivere tutti quei provvedimenti interinali che siano atti ad assicurare i diritti degli interessati.

« Il Tribunale, sentite le parti, in pubblica udienza, dovrà cancellare dal registro delle Società riconosciute quelle che non si conformino alla presente legge od ai propri statuti, quando, invitate a conformarvisi, non abbiano ottemperato all'invito nei termini che saranno dal Tribunale medesimo stabiliti.

« La cancellazione non potrà essere effettuata se l'invito non sarà stato comunicato all'assemblea generale della Società, convocata, ove occorra, da un delegato del Tribunale ».

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ieri fu sospeso anche l'art. 11.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'art. 11 rimane soppresso perchè non ha ragione di esistere, essendosi provveduto cogli articoli 9 e 9 bis.

PRESIDENTE. Il signor Ministro è d'accordo in questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. In questo articolo si stabilisce che dalle deliberazioni dei Tribunali civili, si può ricorrere nei

modi e mezzi stabiliti dal codice di procedura civile.

Trattandosi di procedimenti specialissimi, credo sia opportuno il dichiarare che contro le decisioni dei tribunali si può produrre appello nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura civile alle Corti d'appello.

In più d'un caso, l'istanza sarà indeterminata per valore.

Non sarà possibile comprendere sin dove la violazione offende i dritti dei terzi, e si lascia il dubbio che in tale contingenza non sia consentito l'appello; ciò che non credo.

Quindi si dovrebbe a mio avviso, per togliere ogni dubbio, stabilire che contro i decreti e le sentenze, sono aperte le vie del ricorso ed appello nei modi e termini stabiliti dal codice.

E con questo mi pare che si chiarisca di più il concetto.

L'ultimo capoverso rimarrebbe poi annullato.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Miraglia, non ha nulla da osservare?

Senatore MIRAGLIA. Quanto a me non esiste dubbio, poichè il codice di procedura civile stabilisce per regola generale che contro tutte le deliberazioni emanate dai Tribunali civili in Camera di Consiglio compete il gravame alla Corte d'appello, e la giurisprudenza ammette anche il ricorso per Cassazione, sebbene per altro qualche Corte di Cassazione non riconosca ricorso per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Per quel che riguarda poi le sentenze in materia contenziosa, a cui si riferisce l'articolo 10 del progetto, non è a dubitarsi che tutte le sentenze sono appellabili, comprese anche le preparatorie e le interlocutorie, e tanto basta per ritenere che le sentenze emanate nelle materie contemplate nell'articolo 10 sono regolate, quanto ai gravami, dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

VILLA *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetta l'onorevole Miraglia di movergli una osservazione. Se noi ci trovassimo nel campo della legislazione ordinaria, allora io ammetterei facilmente la sua tesi; ma allora si avrebbe per avventura un giudizio anche d'innanzi ai pretori; ed allora si capisce che delle sentenze

di questi sia dato appellare al Tribunale civile.

Ma noi qui abbiamo assolutamente dichiarato che ogni contestazione è demandata al Tribunale civile.

Quindi in questa parte abbiamo portato una modificazione alla legge generale.

Ecco perchè io dico, che a togliere, a dissipare anche quel lontano, remoto dubbio mi pare conveniente che si dica: « è dato appello alle Corti ». e in questo modo mi sembra che sia finita la questione.

PRESIDENTE. Il Sig. Ministro intende che l'articolo 11 debba rimanere come è nello stampato?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Se l'onorevole Presidente me lo permette presenterò una nuova formula che sto ora compilando.

Ecco: io proporrei che l'articolo 11 fosse concepito in questi termini:

« Art. 11. Contro i decreti e le sentenze dei Tribunali civili nelle materie indicate dalla presente legge è aperta la via del ricorso e dell'appello nei modi e termini stabiliti nel codice di procedura civile alle Corti d'appello ».

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore MAIORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'art. 11 come fu or ora emendato.

« Articolo 11. Contro i decreti o le sentenze dei Tribunali civili nelle materie indicate dalla presente legge è aperta la via del ricorso e dell'appello, nei modi e termini stabiliti nel codice di procedura civile, alle Corti d'appello.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Ammesso anche l'opinione manifestata dall'onorevole Guardasigilli, alla quale mi associo, lo pregherei però di voler modificare una semplice espressione. Invece di dire « nei modi e termini », io direi « a forma del codice di procedura »; poichè nella giurisdizione volontaria non abbiamo termini, e si potrebbe fare questione se questa legge ammette termini.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta questa sostituzione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo.

Art. 11

« Contro i decreti e le sentenze dei Tribunali civili nelle materie indicate dalla presente legge è aperta la via del ricorso è dell'appello, a forma del codice di procedura civile, alle Corti d'appello ».

Chi approva l'articolo 11 così modificato è pregato di sorgere

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimase rinviato anche l'art. 12. Domando all'Ufficio Centrale se su questo articolo ha preso nessuna deliberazione.

Senatore MAIORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale sull'art. 12 non è rimasto unanime come sugli altri articoli. Sicchè, parlando solo in nome della maggioranza, io sono costretto a chiedere che quell'art. 12, pur accedendo a qualche modificazione di forma, sia mantenuto. Ove l'onor. Guardasigilli non insista nel suo concetto di soppressione, io aspetterò le sue osservazioni per rispondere; ma ove insista in ciò, io pregherei il Senato di essermi cortese di qualche minuto di attenzione.

VILLA, *Ministro ai Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non potrei che ripetere le considerazioni svolte ieri. Mi pare che quest'articolo non faccia che creare delle difficoltà. La cosa è chiara. O bisogna ricorrere al sistema che è stato accolto dalla legislazione francese, e stabilire noi, legislatori, in qual modo ed a quale destinazione debba erogarsi il patrimonio delle Società che si sciolgono, oppure bisogna lasciare alle Società medesime di disporre di quel patrimonio. Non c'è via di mezzo.

Chi vuole stabilire una differenza nel patrimonio delle Società a seconda che i beni pervengono dai contributi dei soci o da donazioni e lasciti di estranei, e intende di prescrivere che i beni di quest'ultima specie debbano essere sottratti alle disposizioni statutarie, e debbano invece essere conservati a destinazioni analoghe; vuole cosa evidentemente ingiusta e che ci trarrà alle più dannose conseguenze. È necessario in questo caso prescrivere che l'amministrazione dei beni sociali si mantenga se-

parata, che i beni medesimi siano rigorosamente conservati e si dovrà quindi imporre alle Società una specie di tutore che vegli alla loro conservazione; bisogna averli sottomano per impedire che vadano stornati. E queste disposizioni sono esse compatibili colla libertà delle Società?

Una delle due: o sono beni che hanno una destinazione propria, e la destinazione sopravvive alla vita della Società, e la Società in questo caso non è che la fiduciaria amministratrice dei fondi lasciati; o sono beni che non hanno una destinazione, e si confondono col patrimonio sociale, ed allora, siccome voi avete lasciato che queste Società si amministrassero liberamente e che potessero disporre del loro patrimonio, così non potrete volere ciò che contraddice nel modo più aperto a questo principio. Perocchè noi verremmo a metterci nella necessità d'inceppare l'azione della Società, mentre dobbiamo schivare qualunque provvedimento che possa anche soltanto avere l'apparenza di indebita molestia alla loro azione.

Io dunque in mancanza di altre considerazioni, che possano darmi ragione di un articolo siffatto, non posso a meno che mantenere le osservazioni che feci ieri, e d'insistere perchè esso venga soppresso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Rel.* L'onorevole Guardasigilli, per concludere il suo ragionamento, che conduce al rigetto dell'articolo che discutiamo, ha asserito che, nel caso in cui il Senato volesse approvare quell'articolo, ne verrebbero due inconvenienti. Nell'applicazione di esso l'onorevole Guardasigilli vedrebbe menomata la libertà dell'amministrazione delle Società di mutuo soccorso, e si dovrebbe inaugurare un sistema di esagerata tutela a loro riguardo.

Ma io rispondo in primo luogo, che la libertà, secondo le varie disposizioni fin qui votate, non è così assoluta, com'è parrebbe significassero le parole dell'onorevole Guardasigilli; dappoichè quando la legge esige che le Società si propongano alcuni scopi e non altri; che a ciascuna categoria di soccorsi risponda apposita categoria di fondi, i quali vogliono essere distintamente amministrati; che i fondi, pre-

cisamente quelli della 2^a e 3^a categoria, devono seguire determinate maniere d'impiego, e si è aggiunto il divieto assoluto di acquisto di proprietà stabili e di azioni di Società commerciali, eccetto quelle di previdenza e di cooperazione, naturalmente la libertà non è così larga da temere che l'articolo 12 potesse menomamente offenderla.

Anzi, io penso che non solo l'articolo 12 non offenda quella libertà che è ragionevole, cioè condizione di diritto, nel qual caso essa deve essere assoluta, ma invece la fortifichi.

Ed in vero, quale è la portata dell'articolo 12?

Se al Tribunale, o alla Congregazione di carità, o ad altra autorità o corpo (è un'altra la questione della competenza di chi deve provvedere al destino dei lasciti e doni superstiti) si attribuisse la benchè minima potestà di discutere il risultamento di una liquidazione, per vedere se e quanto possa destinarsi ad uffici analoghi di quelli a cui le largizioni erano state destinate, io crederei che disposizioni somiglianti contraddirebbero ad altre di già votate della legge.

Ma non si tratta di tutto ciò; l'articolo 12 lascia che la liquidazione di una Società che si cancella, segua coi modi dalla legge permessi; se darà dei risultati attivi, derivanti da doni e lasciti, gli avanzi si destineranno innanzi tutto al soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali; il di più, che, ove mancasse l'art. 12, andrebbe, secondo il diritto comune, ai soci, perchè, sciolto l'ente, il proprietario dei suoi averi è il socio, dovrà invece essere conservato e rivolto a destinazioni analoghe, anche dopo la cancellazione della Società. Infatti, lo scopo a cui dal benefico donante o testatore la cosa fu destinata, non è venuto meno.

Cessato l'ente collettivo, sono superstiti gli individui, non più come parte di quel corpo, ma come uomini ai quali, come ad ogni altro cittadino, sia associandosi ad altro sodalizio, sia nella loro qualità di membri della città, potrebbe tuttora rifluire l'utile della destinazione analoga dei beni provenienti da donazioni e da testamenti.

L'art. 12, del resto, suppone il caso che quei titoli non determinassero essi stessi l'uso della cosa, dopo lo scioglimento dell'ente, a cui questa fu donata o lasciata; imperocchè, ove avesse

provveduto il donante o il testatore, nell'articolo non avrebbe alcuna applicazione.

Ma quando, pur mancando quella che propriamente direbbesi fondazione, havvi, nel titolo gratuito, vincolo di destinazione o determinazione d'uso che possa sopravvivere all'ente, la legge deve curare di escludere i beni dalle proprietà dei soci, e determinare la nuova destinazione analoga.

Un lascito, infatti, o un dono, era destinato all'educazione ed all'istruzione dei soci di quel dato Sodalizio? Ovvero era destinato ad accrescere il fondo di sussidi per le malattie? Il fondo delle pensioni di vecchiaia, o di sussidio ai figli delle vedove?

Se a tutto questo, o ad oggetto simile, era destinato, versiamo in iscopo di beneficenza; ma in tal caso non è ragione alcuna che scopo somigliante venga meno, e il dono o il lascito si risolva in un acquisto di valore capitale per parte dei soci, nel che non sarebbe applicata la beneficenza secondo le viste del benefattore, molto più che ne sarebbero defraudati i soci futuri che erano stati egualmente presi di mira.

Pertanto, se la legge nulla disponesse, la conseguenza sarebbe che lo statuto deciderebbe della destinazione di questi beni. Ebbene, lo statuto potrebbe, con ammirabile longanimità dei soci, disporre che gli averi saranno investiti in uso analogo, dandoli ad altre Società di mutuo soccorso, o altrimenti, e sempre analogamente erogandoli. E in Italia vi hanno parecchie Società, gli statuti delle quali così prescrivono. Ma vi hanno pur troppo altre Società, i cui intenti esigono che tutto si ripartisca tra soci.

Ora, ove segua questo secondo caso, ne verrebbe, a mio giudizio, il danno giuridico e morale, di contravvenire alla volontà del donante o testatore.

Invero, chi, per atto tra vivi, o per testamento, ha disposto di un qualche bene, con destinazione permanente, che cosa ha immaginato? Ha creduto che quell'ente sussisterebbe sempre; o si è rimesso alla legge, pensando che essa provvederebbe nell'ipotesi dello scioglimento.

Ma se si trattasse di Opere pie, la legge ci sarebbe; e però sarebbe inutile che se ne preoccupasse il testatore. Versiamo invece in una istituzione nuova, la quale, pur avendo il suo lato morale, molto più per quella parte che possa

essere alimentata dalla beneficenza, in sostanza però non è che una Associazione di mutuo soccorso, che ha lo scopo di assicurare sussidi per malattie e per morte, ed apprestare dei servizi gratuiti ai soci ed alle famiglie, o ai loro superstiti. Ora, rispetto a cotesta Associazione, ove, senza nulla surrogare, si eliminasse l'articolo 12, non potrebbe invocarsi nessun articolo di legge quanto al destino dei doni e lasciati dopo la cancellazione dell'ente giuridico. Onde è chiaro che non si tratta qui propriamente di questione di libertà, nè si tratta di esigere una tutela.

Il timore del Guardasigilli sarebbe fondato, se all'articolo 12 se ne aggiungessero altri per i quali, ad esempio, si disponesse che il Tribunale o la Congregazione di carità, o il Comune, o la Deputazione provinciale vegliassero sul regime amministrativo dei Sodalizi, e prendessero parte alle liquidazioni sociali. Ma nulla si prescrive di simile: la legge lascia sempre un gran margine alla libertà e moralità dei soci e degli amministratori, e suppone questa sola ipotesi, che pur essendo moralissimi come vogliono essere supposti, essi, in un momento, per cause indipendenti dalla loro volontà, ove, cioè, i fondi non bastino per le spese, e i motivi possono essere mille, non escluso quello che i soci o una loro parte non vogliono o non possano più pagare le contribuzioni, ritengano che, malgrado si avesse un'attività di qualche valore, dovesse sciogliersi la Società; in tal caso farebbero parte delle attività sociali i doni e i lasciati. Ma ciò indirettamente incoraggerebbe quelli che non possono o non vogliono pagare, a favorire lo scioglimento del Sodalizio.

È pur vero, del resto, che alla Società, anche colla più scrupolosa osservanza degli statuti per parte di tutti i suoi soci, possano mancare i mezzi per i bisogni futuri. Se si trattasse sempre di sussidi per malattie, le entrate sarebbero in generale quasi contemporanee alle spese. Invece, per far fronte agli assegni, in morte dei soci, ai figli e alle vedove, o alle pensioni per la vecchiaia, se non si ha un'entrata continuativa per qualche decina d'anni, i debiti non potranno essere soddisfatti.

Laonde, manifestandosi il timore d'un futuro disquilibrio, ancorchè vi fosse l'aiuto di qualche lascito o donativo, i soci e gli amministra-

tori potrebbero promuovere lo scioglimento della Società.

In vero, come si potrà costringere i giovani a continuare le loro contribuzioni per attendere le tarde pensioni di vecchiaia, quando si veda che gli oneri fin d'ora assorbono i redditi?

O quelli non pagano, data cotesta ipotesi, o gli amministratori, da gente onesta, riconoscono che non potrebbero ragionevolmente pretendere l'adempimento di obbligazioni alle quali manca la prospettiva d'un quasi sicuro compenso; e gli uni e gli altri, lungi di affrontare un fosco avvenire, si spingeranno ad affrettare lo scioglimento della Società. Nella liquidazione però i soci non prenderanno il proprio avere soltanto, ma ben pure quei beni che dalla beneficenza erano stati destinati a servizi, i quali non hanno causa temporanea come la volontà dei soci.

Ad evitare tale inconveniente viene la legge, e dice ai soci: no, voi non avete il diritto a quei beni; devesi conservare l'istituzione benefica; se non varrà pel vostro ente che si scioglie, varrà per un altro che esiste, ovvero sarà rivolta ad analogo atto di pietà, di beneficenza.

Questa, secondo me, è la portata dell'articolo 12.

Ma vi ha di più. Noi discutiamo un progetto di legge che è passato per la trafila di polemiche e di critiche non sempre spoglie di passioni e di esagerazioni. Tutte le sue disposizioni sono state oggetto di studi e di censure. Pochissime ne sono state applaudite. Ebbene, se la disposizione, onde nell'art. 12, avesse, come teme l'onor. Guardasigilli, il minimo significato d'ingerenza, e quindi di temuto pregiudizio per la vita e lo sviluppo dei Sodalizi di mutuo soccorso, questi sarebbero stati i primi a metterne in dubbio, per lo meno, la bontà.

Ma la cosa andò diversamente, o Signori. Noi abbiamo avuto numerosi Sodalizi di mutuo soccorso, i quali una prima volta nel 1877, e un'altra volta, in vista del progetto di legge che appunto discutiamo, nel 1880, si sono raccolti in Congresso nella città di Bologna. Ebbene, nel 1877, pur respingendo la massima parte delle disposizioni del disegno che allora pendeva nella Camera dei Deputati, la Commissione che rappresentava tutti i partiti e tutte le opinioni di quella molto numerosa adunanza, propose concordemente un articolo negli iden-

tici termini dell'art. 15 del progetto ministeriale. È accennato nella pagina 214 degli Atti di quel Congresso, e così è formulato: « Che i beni eventualmente pervenuti alle Società di mutuo soccorso riconosciute, per successione ereditaria, per legato, per donazione, col vincolo di destinazioni tali da poter sopravvivere alle Società medesime, siano conservati ed erogati in conformità a quelle destinazioni anche dopo che le Società siano cessate; ed a ciò dovrà essere provveduto per cura del Comune ».

Tranne dunque la competenza pel provvedimento intorno alla quale il primo progetto ministeriale si riferiva, con molta maggiore libertà alla « cura di coloro che ne eseguiranno la liquidazione, » mentre il Congresso ne lasciava la cura al Comune, ed il nuovo progetto dispone « a cura del Tribunale civile, nell'atto stesso che ordina la cancellazione »; nel resto consigliavasi l'accettazione del pensiero ministeriale.

Non fu oggetto di votazione l'articolo proposto dalla Commissione, ma non si manifestò alcuna oppugnatione.

Il Ministero studiò il concetto cui è informato l'articolo 12, nei lavori che precedettero la presentazione del primo disegno di legge, ed in quelli che precedettero il disegno che discutiamo; non ha trovato la menoma divergenza di opinione in coloro che si sono occupati della materia, nè dal lato giuridico, nè dal tecnico; onde la sua persistenza fin qui.

Vi è stato sinora il timore che si potesse abusare del silenzio della legge; il tenore di alcuni statuti di Società di mutuo soccorso in Italia lo comprovano. E si è riconosciuto che il danno di quel silenzio sarebbe tutto degli operai, che formano il massimo numero dei soci. Imperocchè a quel modo si scuote la fede che si è avuta nelle precedenti leggi, precisamente in quelle delle Opere pie, se con una legge posteriore si attribuisce il diritto nei casi in cui la fondazione non preveda l'ipotesi dello scioglimento (e la maggior parte delle fondazioni non la prevedono), si attribuisce, dico, il diritto di convertire in utile proprio dei soci ciò che avrebbe potuto essere erogato, anche sciolta la Società, a benefiche destinazioni analoghe. S'indebolisce il sentimento di beneficenza; giacchè, se si sapesse che le elargizioni potessero tornare a esclusivo vantaggio di in-

dividui e non di un sodalizio o di una classe di persone e per date maniere di servigi, con ciò si direbbe: astenetevi dall'essere benefici colle Società di mutuo soccorso, chè con questa legge ci è timore vengano frustrate d'ogni utile effetto le vostre liberalità.

Onde, nell'ultimo Congresso delle Società di mutuo soccorso a Bologna, fu presa una deliberazione, che è la sintesi della prima proposta ministeriale e di quella fatta al primo Congresso.

Io mi permetto di discorrerne, perchè l'onorevolissimo Presidente del Senato ha fatto trasmettere all'Ufficio Centrale quella deliberazione che è oggetto di una petizione al Parlamento.

Ora, il secondo Congresso delle Società di mutuo soccorso, benchè meno numeroso di quello del 1877, in un progetto che volle esso stesso elaborare, ad unanimità ha ammesso un articolo 8 che è in questi termini:

« I beni eventualmente pervenuti alle Società di mutuo soccorso iscritte, per successione ereditaria, per legato, per donazione, col vincolo di destinazioni tali da poter sopravvivere alle Società medesime, siano conservati ed erogati in conformità a quelle destinazioni, anche dopo che le Società siano cessate; ed a ciò dovrà essere provveduto per cura dei liquidatori dell'Associazione e del Comune ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Questo l'accetterei.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'onorevole Ministro l'accetta, ed io me ne congratulo.

Ma se è così, noi dunque eravamo in fondo d'accordo, mentre un po' di polemica ci faceva parere agli antipodi!

Se ciò che dichiara ora il Guardasigilli ci fosse stato noto prima, non vi sarebbe stato luogo ad alcuna discussione, almeno con lui.

Io domando infatti agli uomini di buon senso, dove consiste la nostra differenza?

Nell'art. 12 la competenza è data al Tribunale; in quello del Congresso, o meglio del disegno ministeriale del 1877, ai liquidatori, e il Congresso aggiunge al Comune; nel suo primo deliberato, al solo Comune.

Ma si parla sempre di beni che abbiano una causa di destinazione permanente che può sopravvivere, non perchè lo stabilisca, (bisogna distinguere questo), non perchè lo stabilisca

espressamente la fondazione, ma per l'indole propria del loro obbietto; chè ove la fondazione lo stabilisse, l'ipotesi cadrebbe nel diritto comune, verrebbe governata cioè dalle leggi sulle Opere pie.

Noi supponiamo dunque, che la liberalità di qualcuno lasci o doni definitivamente all'Associazione di mutuo soccorso un bene, un capitale qualsiasi che deve destinarsi, a che cosa? All'istruzione dei soci, per esempio, o ad accrescere le loro sovvenzioni nelle malattie, a rendere possibili o migliorare le pensioni

Ebbene, supponiamo che ora quel Sodalizio si sciolga; gli statuti possono nel silenzio della legge prescrivere: tutti i beni di qualsiasi provenienza saranno divisi tra i soci. Ed io sostengo che, in tal caso, il Tribunale non si può opporre, non ha anzi diritto di discutere gli statuti e di negare al Sodalizio l'iscrizione, chè non vi è chiamato da alcuna disposizione della legge.

La conseguenza pertanto sarà questa: il silenzio della legge avrà operato un'inversione alla volontà del testatore, la quale era implicita, non espressa. Ma si dirà, poteva egli supporre che quell'ente sarebbe durato eternamente?

Io riconosco che un ente collettivo che rappresenta individui volontariamente associati, si può sciogliere, o deve essere sciolto se vien meno al suo scopo. Ciò avrebbe dovuto prevedere il donante o il testatore. Ma se nol prevede, verrà meno perciò la ragione di perpetua destinazione dei suoi beni? Certo che no.

D'altra parte la legge delle Opere pie non si può invocare, perchè riguarda altro scopo.

Dunque i beni entrano nel patrimonio sociale, e se la Società non sussiste più, sussistono i soci, i quali, nello scioglimento di quella, si appropriano i beni, annullando il vincolo dell'originaria destinazione. Ma ciò è razionalmente inammissibile. Onde, fatte queste osservazioni, io insisto a che un articolo ci sia al posto dell'articolo 1°

Quante volte l'onorevole Ministro sia disposto ad accettare la formola che ho proposto, gli dichiaro che me ne accontento anch'io, apportandole bensì qualche lieve modificazione che credo indispensabile per non fare dissonanze col sistema della legge; perchè noi non potremo dare ai liquidatori, od al Comune l'autorità d'invertire una parte di redditi, una parte di averi

sociali che, secondo la legge, dovrebbe continuare ad avere la destinazione per l'opera del mutuo soccorso.

Questa autorità dovrà essere lasciata al Tribunale che pronuncia lo scioglimento; e ove per l'amministrazione si volesse scegliere un istituto, esso sarebbe di certo la Congregazione di carità.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io sono più *Giansenista* dell'onorevole Relatore; e parlandone eziandio con qualche Collega, n'è sembrato che quell'articolo non provvedesse abbastanza.

Prima che le Società di mutuo soccorso non fossero come non sono ancora riconosciute giuridicamente, alcune più di una volta hanno domandato di esser riconosciute, come Opere pie, fondandosi di che il loro proposito, il loro istituto, era in sostanza quello delle Opere pie.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si spiegò su questo argomento, non riconoscendo nelle Società di mutuo soccorso il vero carattere di Opere pie.

Soggiunse per altro che quante volte queste Società di mutuo soccorso o ricevessero donazioni o legati, i quali avessero uno speciale carattere di perpetuità, destinati ad una speciale beneficenza; ovvero nel caso che con propri mezzi avessero voluto fondare una speciale beneficenza, avente carattere continuativo, potessero domandare ed ottenere l'erezione in corpo morale di quel fondo speciale proveniente da queste donazioni, o dai loro stessi contributi; il quale ente avrebbe avuto un'esistenza autonoma di Opera pia da sè, vivrebbe e non cesserebbe se per avventura la Società stessa di mutuo soccorso venisse a cessare.

Quindi questa idea del perpetuare, del mantenere, dell'assicurare il patrimonio dei poveri, anche quando per avventura si trovi nelle mani di una Associazione di mutuo soccorso, fu attuata per quanto lo consentiva la legislazione; e fu trovato e suggerito questo compenso, o temperamento che provvide all'uopo. L'articolo 12, al quale accennava l'onorevole Relatore, parla in genere che nella liquidazione di un patrimonio di una Associazione che si sciolga, i beni i quali hanno una destinazione speciale debbano essere rivolti alla loro

destinazione, od almeno ad una destinazione analoga.

Se ho bene inteso, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fa assegnamento (ripeto le sue parole) sulla moralità degli amministratori; i quali saranno solleciti di rilevare di questo patrimonio speciale, di queste rendite speciali, destinate particolarmente a speciale beneficenza, affinchè non vadano confuse col patrimonio o con gli averi che devono essere ripartiti tra i soci quando si disciolgano.

Se ho bene inteso, l'onorevole Ministro troverebbe in questo un vincolo alla libertà, all'azione dei Soci; e mi pare che abbia detto: una delle due, o si vuole la libertà e bisogna lasciarla intera; o si vuole entrare nel contrario sistema, ed allora bisogna dirlo chiaro, e andare in fondo, e costringere le Società in una rete di restrizioni, incominciando dallo assegnare loro un tutore quando si sciogliono.

Io confesso (ed in ciò ho consenzienti di autorevoli amici e colleghi) che in quest'ordine d'idee non troverei nulla di strano. Poichè si tratta di liquidazione di un patrimonio, nel quale possono esser confusi degli interessi aventi carattere continuativo e perpetuo, delle rendite che sono destinate a speciale beneficenza e rientrano in quello che è convenuto chiamare il patrimonio dei poveri, non troverei nessuna difficoltà che fosse in questi casi nominato un curatore. Ad ogni modo, credo che sia indispensabile accennare e provvedere a questa eventualità; vale a dire che quando venga a cessare una Società di mutuo soccorso, il patrimonio non abbia ad essere senz'altro distribuito fra tutti i Soci, ma debba essere prima liquidato, riscontrato, e debbano essere stralciati, riservati ed assicurati, con tutti i mezzi che può accordare la legge, quegli averi che per la loro destinazione devono essere compresi nel patrimonio dei poveri, perchè rivolti con carattere di perpetuità alla pubblica beneficenza.

Detto questo, non avendo nessuna intenzione di proporre un emendamento, io accetterò anche l'articolo 12 in quel miglior modo possa essere compilato e lo voterò di buon grado.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi dispiace di dovere ancora intrattenere il Senato sopra un argomento al quale mi pareva di aver dato ieri il migliore e più ampio sviluppo. Però le osservazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Zini mi avvertono che forse la questione ha bisogno ancora di essere trattata e che il mio pensiero non fu interamente compreso.

Intendiamoci bene. Quando mi si dice che se vi è un fondo, al quale il titolare o il donante hanno segnata una destinazione speciale, questo fondo debba essere conservato alla sua destinazione e sopravvivere alla Società che lo amministrava, si dice precisamente quello che ho sostenuto ieri.

Ma ho soggiunto anche che non vi era bisogno di alcun articolo di legge in proposito, perchè la conservazione di questi fondi era posta sotto la tutela del diritto comune.

Se però si vuole abbondare, io non ho alcuna difficoltà di accettare anche un articolo che consacri questo principio già stabilito dal diritto comune, ma lo faccio nel concetto che ho espresso, cioè che si parli del caso, in cui si abbia un capitale che abbia carattere di perpetuità ed una destinazione speciale. Ma l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale non è concepito in questi termini. Basterà leggerlo per vedere la ragione per la quale io mi sono opposto.

Ecco l'articolo dell'Ufficio Centrale:

« Articolo 12. I beni pervenuti alle Società di mutuo soccorso per successione ereditaria, per legato, e per donazione, provvisto che sia al soddisfacimento degli impegni speciali, saranno conservati, ecc. »

Non si parla più di capitali che abbiano una destinazione speciale; si parla di un fondo il quale non abbia destinazione, ma che sia stato lasciato alla Società di mutuo soccorso, perchè Società di mutuo soccorso...

Senatore, DE CESARE. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*.... Non si tratta cioè di un fondo che ha un carattere di perpetuità e che ha una destinazione speciale, ma soltanto di un fondo che proviene da una successione, o da donazione, ecc., e allora io osservai che mal si poteva stabilire una separazione nel patrimonio della Società fondata unicamente sul fatto della sua provenienza; impossibile far questa distinzione senza seguire

l'amministrazione della Società passo passo, e imporle vincoli di amministrazione sconvenienti ed intollerabili.

In fatti quando si dice che il capitale, per il solo fatto di provenire da una donazione, dev'essere conservato, evidentemente si viene a costituire per gli interessati il diritto di pretendere che questa conservazione realmente avvenga; quindi avrete bisogno necessariamente di seguire gli atti dell'Amministrazione perchè qualunque atto dell'Amministrazione può offendere in qualche modo quel diritto e sminuire i capitali che devono essere conservati.

Secondo l'articolo che è stato proposto dall'Ufficio Centrale, la disposizione sarebbe contraria a quella adottata in questo articolo che ho letto testè.

Se si tratta di capitali che abbiano una destinazione speciale, essi, come fondazione, come lascito, che hanno uno scopo ben determinato e deciso, sopravvivono alla vita della Società di mutuo soccorso. Questi lasciti dovranno, anche dopo la morte della Società, essere conservati, e sopra questo non vi è il minimo dubbio, il diritto ci assiste; e se si vuole stabilire con un articolo chiaramente questo principio, io non avrei nulla a opporre, perchè il ripeterlo non nuoce, ma non lo credo necessario.

Che se si vuole andare più in là e distinguere ancora quei capitali che non pervengono dal contributo, ma soltanto da una donazione o successione, io non trovo ragione di questa distinzione perchè la Società ha un patrimonio del quale - noi l'abbiamo letto nell'art. 5 - nei suoi statuti deve stabilire la destinazione, quando si abbia a sciogliere.

Conchiudo che se si vuole sostituire a questo articolo quello votato dal congresso delle Società di mutuo soccorso di Bologna, io non ho alcuna difficoltà ad accettarlo, perocchè, secondo il mio avviso, corrisponde ad un concetto di ragione. L'articolo, qual è presentato dall'Ufficio Centrale, esprimendo che devono essere conservati i beni soltanto per a ragione della loro provenienza, e non per la ragione della loro destinazione, e dipoi che debbano essere conservati dopo che la Società ha soddisfatto i suoi impegni, il che vuol dire dopo che avrà usato per pagare i suoi debiti, dopo che insomma se ne sarà servita, l'articolo, dico, qual è pre-

sentato dall'Ufficio Centrale, mi sembra che restringa il concetto in termini sì angusti e poco fondati, che veramente non credo che soddisfaccia al desiderio ed ai voti espressi dall'onorevole Zini....

Senatore ZINI. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*.... E per conseguenza io accetterei piuttosto l'articolo nella formola che fu proposta dal comitato delle Società di mutuo soccorso di Bologna, imperciocchè essa sovviene ad un principio, che, secondo me, non faceva più mestieri d'inscrivere nella legge, ma che, ripetuto, pur giova.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. E per la competenza.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Anche per la competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Aveva fatto voto di non parlare nella discussione di questa legge, ma le ragioni esposte dall'onorevole Guardasigilli, e la piena adesione che ha fatto agli argomenti poderosi dell'on. mio amico, il Senatore Zini, mi spingono ad aggiungere qualche parola, anzi, più che una parola, a sintetizzare in proposta formale il concetto del Senatore Zini e l'adesione dell'onorevole Guardasigilli.

Io credo che sia necessaria, se non fosse altro, una dichiarazione: precisare, cioè, dove mai si trovi nel patrimonio di una Società di mutuo soccorso un'opera di beneficenza con titolo e fondo speciale. Quando questa Società è sciolta o si scioglie da sè, bisogna pure provvedere al fondo speciale destinato a scopo di beneficenza.

Non è possibile mescolare quel capitale al fondo sociale della Società e dividerlo ai soci; no, bisogna provvedere.

Ora, l'articolo dell'Ufficio Centrale non è chiaro. Qualche cosa c'è in quell'articolo ma non è chiara e precisa come dev'essere una disposizione di legge.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando ha testè parlato, ha chiarito meglio il concetto. Dunque anche esso è dell'opinione che bisogna provvedere.

In tal caso io propongo al Senato che l'articolo 12 sia rinviato alla Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. È stato già rinviato una volta.

Senatore DE CESARE. Allora io propongo che all'articolo 12 sia sostituito quest'altro:

« Ove nel patrimonio della Società si trovassero rendite destinate con carattere di perpetuità ad una speciale beneficenza, questa sarà eretta in corpo morale e sarà a cura del Tribunale provveduto alla sua amministrazione ».

Credo che l'articolo sia chiaro e non lasci luogo a dubbio, nè ad osservazioni che potrebbero anche complicare i giudizi innanzi ai Tribunali. Perciò io lo raccomando al Senato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. L'egregio amico, onorev. Senatore De Cesare, mi ha prevenuto, ed io accetto perfettamente la sintesi che egli ha fatto di quelle poche osservazioni, che cortesemente sono anche state accettate dall'onorev. signor Ministro.

Io pregherei l'Ufficio Centrale di acconsentire, perchè in questo modo avremo assicurato quello che è nel desiderio di tutti, cioè che non si disperda ciò che ha carattere di beneficenza. Il resto è patrimonio dei soci, ed hanno ragione di disporne come credono. Non ho altro da aggiungere a quanto ha detto l'onorev. De Cesare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pel modo in cui è redatto l'articolo del progetto ministeriale adottato dalla Commissione, parmi ch'esso possa sollevare molte difficoltà, ad eliminare le quali è indispensabile un emendamento. Ma non potrei adagiarmi all'opinione dell'onorev. Guardasigilli, il quale richiede la soppressione di questo articolo, come inutile.

Il signor Ministro, per farsi strada al suo ragionamento, ha distinto il patrimonio della Società di mutuo soccorso in due categorie: quello che appartiene all'ente, con una destinazione speciale che deve sopravvivere alla cancellazione della Società, costituisce una vera fondazione di cui la Società era un semplice fiduciario; e per tali fondazioni provvede il diritto comune. Il patrimonio poi acquistato dalla Società di mutuo soccorso per liberalità e pei fini della Società medesima si confonde con tutto il patrimonio della Società; e sarebbe cosa impossibile la distinzione, nel momento della cancellazione di questa Società, del patrimonio che è

il prodotto del contributo dei soci da quello che è provenuto per liberalità; ond'è che deve essere distribuito tutto questo patrimonio tra gli interessati.

Ma prego il signor Ministro di osservare che l'articolo in discussione non si riferisce alle fondazioni per le quali la Società è un fiduciario, ovvero *minister*, per la ragione semplicissima che le fondazioni costituiscono un ente a sè ed indipendentemente dalla durata della vita della Società di mutuo soccorso. Per tali fondazioni i terzi hanno azione esperibile civilmente, ed il patrimonio amministrato dalla Società sostituisce un vero *aes alienum*. Mi sembra perciò evidente che queste fondazioni non sono regolate dall'articolo in esame, il quale mira ad altro scopo.

E quale è quest'altro scopo? È quello di distinguere, allorchè si verifica la cancellazione della Società dai registri, la massa patrimoniale proveniente dai contributi dei soci da quella proveniente da liberalità, e che in quel momento si trova esistente. Per esempio, un testatore ha legato un fondo ovvero ha istituito una rete la Società, e contemporaneamente dai soci si dà opera allo scioglimento di questa Società per trar profitto da tale largizione; sarebbe cosa conveniente e giusta tradire la volontà del benefattore, che voleva un'opera duratura, per aderire alle sfrenate voglie d'interessati, che agognano alla divisione di un patrimonio, che non è il frutto dei loro contributi? La speranza del guadagno può essere sorgente di screzi e di scioglimento della Società.

Bisogna adunque provvedere acciocchè tanto inconveniente non si verifichi, e la via semplice per raggiungere questo scopo è quella di conservare il patrimonio acquistato per liberalità e dargli una destinazione analoga...

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA.... Viene ora la questione se il Tribunale civile, ovvero l'autorità amministrativa deve conoscere della destinazione analoga a cui dev'essere rivolto questo patrimonio conservato. Io non farei prendere al potere giudiziario ingerenza in cose non consentanee al suo istituto, e che debbono essere regolate da criterî politici, economici e di convenienza. Inclinerai piuttosto ad affidare questa missione benevola alla Congregazione di ca-

rità dove avea sede la Società di mutuo soccorso cancellata. Per le quali considerazioni io mi oppongo alla soppressione di questo articolo, e desidererei che fosse sottoposto a nuovo studio dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Siccome sono fra coloro che hanno insistito perchè si mantenesse la disposizione, che mi pare sostanziale, nell'articolo 12 del progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale, io mi permetto di chiarire con l'esempio di un caso speciale la ragione della mia insistenza.

Supponiamo che in un piccolo paese, dove non ci sono per lo più parecchie istituzioni le quali provvedano ai fini principali che questa legge attribuisce alle Società di mutuo soccorso, cioè sussidi per gli operai ammalati, pensioni per i vecchi, o sussidi per le famiglie di quelli che muoiono senza lasciare alla loro prole i mezzi sufficienti di sussistenza, supponiamo, dico, che ad una di queste Società di mutuo soccorso, la quale sia la sola istituzione che in un piccolo paese provvegga a questi fini, un cittadino generoso lasci una somma di 10 mila lire.

Dopo poco tempo la Società, o per cause estranee alla volontà, o, come pur troppo può accadere, per desiderio più o meno onesto di lucro, decida di sciogliersi.

Nella liquidazione si trova il bilancio in pari per ciò che sia degli obblighi verso i soci, e le somme risultanti dai contribuenti di essi.

Resteranno in più le 10 mila lire, o poco meno. Oh, credete voi di adempiere il fine del donatore quando la somma sia ripartita fra i soci, come ad un dipresso lo sarebbe in una Società industriale il guadagno della emissione di azioni, il riparto di un sindacato?

Vedete, o Signori, che non si tratta di mettere sotto tutela l'amministrazione delle Società di mutuo soccorso finchè sono in regolare esercizio secondo questa legge.

Ma allorchè si addiviene allo scioglimento di una Società, succede necessariamente una liquidazione, e forse tutta la difficoltà che è sorta in questa discussione, tutti gli equivoci sono nati perchè non si è adoperato in questo articolo il termine di *liquidazione*.

Se si fosse detto che quando dalla liquidazione di una Società di mutuo soccorso che si scioglie viene a risultare l'esistenza di beni che

non sono il prodotto del contributo dei soci, ancorchè non abbiano destinazione speciale (perchè è lì che bisogna provvedere), quei beni sono devoluti a scopo analogo ai fini della Società sciolta, forse questa lunga ed intricata discussione non avrebbe avuto luogo.

Poichè è evidente che le donazioni, di cui particolarmente mi do pensiero, non possono suporsi fatte a beneficio particolare dei soci, ma bensì per fine di beneficenza in genere. Un articolo di questa legge adunque provveda, per quanto è umanamente possibile, acciò quelle donazioni vadano al loro destino. Questo è nient'altro che applicare alla Società di mutuo soccorso un provvedimento analogo a quello che tutela le Opere pie; sarei quindi contento che l'articolo 12 dicesse che qualora risulti nella liquidazione della Società che vi è un fondo non proveniente dai contributi dei soci, questo fondo, quando non sia altrimenti destinato, vada alla Congregazione di carità.

Stimo che convenga mantenere le espressioni del progetto dell'Ufficio Centrale: aggiungere *per scopo analogo*, e ne dico il motivo.

Una Congregazione di carità può benissimo, se voi le date in piena balia fondi come quelli di cui si discorre ad amministrare, erogarli, per esempio, in elemosine.

Allora sì che si andrebbe contro lo spirito delle Società di mutuo soccorso, le quali escludono l'idea della elemosina.

Quindi, secondo me, sarebbe provvido di stabilire in questo articolo, che quando tra i residui della liquidazione d'una Società di mutuo soccorso non vi sono fondi provenienti dai contributi dai soci, questi fondi debbano essere attribuiti alla Congregazione di carità per essere applicati a scopo analogo a quello della stessa Società di mutuo soccorso disciolta.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io comincio dal fare una confessione, che, preoccupato dal pensiero di assicurare i fondi destinati a speciale beneficenza ed aventi però carattere di Opere pie, non aveva letto attentamente l'articolo. Fino da principio mi era affrettato di accettarlo tal quale, perchè, in difetto di meglio, mi assicurava di quello che mi stava a cuore.

Ma le osservazioni che fece l'onorevole Guardasigilli mi hanno persuaso in tempo, rispetto al

non doverci noi preoccupare nella compilazione di questa legge della libera destinazione degli averi, solo perchè questi hanno avuta una provenienza diversa da quella del contributo. Questa è roba dei soci.

Detto questo, vengo a rispondere alla proposta che ha fatta l'onorevole Senatore Miraglia, il quale mi pare che si sia anch'esso preoccupato più del criterio della provenienza che di quello della destinazione.

Il mio amico Senatore De Cesare ed io non ci siamo preoccupati che degli averi che hanno carattere di Opere pie; ed è su questo che noi insistiamo. Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, io qui faccio solo osservare che non è sempre esatto che ad una donazione od un lascito con destinazione speciale di beneficenza si sia sempre provveduto pel diritto comune.

Domando perdono, molte volte non ha provveduto: e non ha provveduto perchè la Società di mutuo soccorso o ha dimenticato o non si è curata di fare erigere quel tale lascito in ente morale od Opera pia. E ne viene appunto quello che io ho raccontato da prima: cioè che le Società di mutuo soccorso volevano ad ogni costo esser erette esse medesime in corpo morale e pareggiate alle Opere pie, perchè sostenevano che nel loro istituto era opera di beneficenza. Il Consiglio di Stato, come già esposi, pur non ritenendo nelle Società di mutuo soccorso il carattere di Opere pie, insistette nella massima; di che nel caso, dello avervi nelle Società un fondo speciale, una donazione, un lascito qualunque, destinato ad uno scopo di beneficenza perpetua, fosse cura, anzi debito delle Società, per quell'ente speciale, di domandarne il riconoscimento in ente morale, poichè quella veramente sarebbe Opera pia, indipendente dalle sorti e dallo scopo della Società che l'avesse nel suo seno, o l'avesse del proprio costituita.

Vede adunque il Senatore Miraglia che la sua proposta non provvederebbe allo scopo che ci siamo prefissi, l'onorevole Senatore De Cesare ed io, cioè quello di assicurare che non vada disperso il fondo destinato ai poveri, provenga questo da elargizioni di benefattori, o dalla stessa Società di mutuo soccorso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore ZINI. Il Senatore Alfieri poi vorrebbe assolutamente e ricisamente, che tutto il capi-

tale, tutto il patrimonio che si è formato altrimenti che dal contributo dei soci, rimanesse assicurato, sopravvivesse alla Società per essere destinato a scopo duraturo ed ha portato un esempio.

Vi pare che sarebbe morale, egli ha detto, che dopo pochi giorni da che un benefattore, a cagione d'esempio, ha elargito un 10,000 lire ad una Società di mutuo soccorso, senza indicare precisamente a quale scopo debbano servire, i soci, cedendo a una tentazione di cupidigia, sciogliessero la Società per dividersi le 10 mila lire, tanto per ciascuno?

No davvero, rispondo, che questo non sarebbe morale; ma un caso, un supposito, non è un argomento per giustificare un provvedimento che è tutto un sistema: e non è men vero che per questo esempio, possibile, ma non probabile, noi non possiamo entrare nella via di vincolare di tanto l'azione delle Società di mutuo soccorso.

Nel caso citato dall'onorevole Senatore Alfieri, il rimedio era nelle mani del benefattore ed era rimedio semplicissimo. Bastava che il benefattore stesso dichiarasse lo scopo del dono e lo vincolasse allo scopo benefico.

In mancanza di una dichiarazione del benefattore, per lo impiego e destinazione delle 10,000 lire in uno o in un altro modo, la Società di mutuo soccorso, se compresa e retta da criteri morali, doveva per prima cosa fissare essa, destinare essa lo scopo, e conformarsi a quel suggerimento, che già dissi, della giurisprudenza amministrativa, domandando l'erezione in corpo morale di quel lascito.

Ma se questo non è stato fatto, non so e dire. Sarà male; ma un caso dato per ipotesi, non credo che debba trarre a tale conseguenza di vincolare in un modo così assoluto e di preoccupare la libertà della Società di mutuo soccorso.

Bisogna pur tener conto di un'alta e grave questione di diritto: perchè io poi non mi so dar ragione di che si voglia che i membri di una Associazione, la quale ha ricevuto ieri un dono di 10 mila lire, senza vincolo di destinazione, non siano padroni di disporre di questo fondo, come possono certamente disporre di un avanzo che avessero potuto risparmiare sui loro contributi.

Detto questo, mi aggiungo, come già avvertii,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

all'emendamento dell'amico Senatore De Cesare, e prego il Senato a volerlo accogliere, perchè con questo provvediamo a che non si disperda nemmeno un soldo del fondo destinato ai poveri, lasciando la più ampia libertà di disporre dei propri beni alle Associazioni di mutuo soccorso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta prima che io legga l'articolo come è stato emendato dall'on. Ministro.

« I beni delle Società di mutuo soccorso che hanno carattere di perpetuità, e vincoli di determinazione tale da poter sopravvivere alle società medesime devono essere conservati ed erogati a quella destinazione, anche dopo che la Società sia cessata; ed a ciò dovrà essere provveduto a cura del Comune. »

Ora la parola spetta al signor relatore.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato anch'io la parola.

PRESIDENTE. Prima di lei l'ha domandata il Relatore.

Senatore MAJORANA CALATABIANO. *Relatore.* Per me non ho difficoltà che abbia prima la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Dunque il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Forse mi sono male spiegato, altrimenti l'onorevole Senatore Zini non mi avrebbe attribuito una opinione che non ho manifestata. Non può essere ignota ad alcuno la differenza che passa tra *erogazione* e *fondazione*. Quando un ente collettivo ha rendite che deve erogare a forma del suo statuto, non dà conto ad alcuno del suo operato, salvo la responsabilità degli amministratori. Ma quando si è istituita una fondazione, la cui amministrazione appartiene a quest'ente, la destinazione speciale data dal disponente alle rendite non può essere variata, e gl'interessati possono far valere le loro ragioni per l'adempimento della volontà del disponente.

Per lo che siamo d'accordo che la disposizione dell'articolo in esame, non potendosi riferire alle fondazioni, ma unicamente al patrimonio conservato e che dovea essere erogato per fini della Società di mutuo soccorso, una disposizione legislativa è indispensabile per non farlo divorare dai soci, che non vi aveano acquistato diritto, non derivando questo patrimonio dai contributi dei soci medesimi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore.* Io credo che si possono tirare le conclusioni della lunga discussione che è stata fatta fin qui.

Mi pare che presso a poco siamo d'accordo, e che colla proposta dell'onorevole Guardasigilli il dubbio sia tolto, almeno intorno a ciò, che una disposizione di legge è ammessa da tutti sia necessaria, malgrado che l'onorevole Ministro dapprima, nella sua rigida sottigliezza, affermasse che non avrebbe acconsentito che in questa legge fosse introdotta una disposizione inutile; ma io sono convinto che ora, anche nell'animo dell'onorevole Guardasigilli, sia entrato il convincimento che qualche disposizione debba essere inserita nella legge.

Se m'ingannassi, l'opinione dell'onorevole Guardasigilli costituirebbe una sola eccezione nel Senato, che tutti gli onorevoli Colleghi i quali hanno preso la parola, hanno riconosciuto il bisogno che su quell'obbietto si provveda espressamente con questa legge.

D'altra parte, rilevo che non da ora, ma dalla prima seduta del Senato, nella quale fu intrapresa la discussione di questa legge, ho dichiarato che, avendo accettato, quasi per economia di studio, la formola del maggior numero degli articoli del disegno del Ministero, riconoscevo che in più di uno di essi occorresse di apportare qualche modificazione, e lo ripeto oggi a proposito del quesito che ci occupa.

Aggiungo anzi, che l'onorevole Guardasigilli sa benissimo com'io per primo avessi formulato un emendamento all'articolo 12.

Io penso, infatti, che la disposizione del progetto ministeriale, adottata dall'Ufficio Centrale, ove così restasse, ingenererebbe un equivoco, perchè parrebbe che la legge volesse fare un fascio dei doni e dei lasciti vincolati esclusivamente dalla loro destinazione, e di quelli che formano materia d'una vera fondazione, in cui il donante o testatore determina anche il perpetuo destino della cosa, e provvede al governo di essa dopo lo scioglimento dell'ente.

Ciò potrebbe far sorgere il dubbio, il quale certo non fu nel pensiero del Ministero, e molto meno in quello dell'Ufficio Centrale, che

cioè potesse dei beni che sono materia d'una vera fondazione, non che invertirsi l'uso, ma disporsi anche per provvedere al soddisfacimento degli impegni sociali. Basta tale considerazione, perchè si ammetta, che io stesso riconosco viziosa la redazione dell'art. 12. C'è di più: la formola è larga, e comprende non solo le cose che hanno vincolo di destinazione ma pur le altre che, non avendo uno scopo prestabilito, sono obbietto di vero e incondizionale lascito o dono alle Società. Io non dissimulo che avrei accettato il significato largo per questa parte, perchè lo spirito a cui s'informava l'articolo del progetto di legge ministeriale era questo: Quando si dà l'ipotesi che, lasciata al Sodalizio l'intera libertà di amministrare, e si ha (nel caso di scioglimento) un residuo netto disponibile anche soddisfatti gl'impegni sociali, se ed in quanto cotesto residuo provenga da successione ereditaria, legato o donazione, deve essere, anche cessata la Società, erogato a destinazione analoga.

Io non giustifico la formola, ma espongo solo il perchè avrei accettato il concetto di una formola larga.

In vero, ove il donante non abbia vincolato l'uso della cosa, si può presumere che egli abbia creduto alla perpetuità dell'ente, nel quale caso è implicita l'idea che l'uso sarebbe stato sempre circoscritto agli scopi dell'ente stesso.

In vero non si può credere che una donazione, un legato, una successione ad un Sodalizio, il quale non si occupa che di oggetti di mutuo soccorso, abbiano da andare investiti ad usi diversi. Il divieto sarebbe da ora in poi ammesso implicitamente dalla legge, se essa esige che siano determinati gli scopi del mutuo soccorso. Laonde, per la presunzione prima, per la legge dopo, non sarebbe lontana l'interpretazione che un donatore, il quale fu o ignorante della legge, o imprevidente, e per ciò non vincolò la cosa sua ad un uso determinato, implicitamente avesse lasciato all'ente la libertà della destinazione; la quale però avrebbe dovuto essere sempre conforme ai suoi scopi e dentr'essi.

Dico di più, la proposta ministeriale riguardata da quell'aspetto, era anche liberale, perchè ora si ammettesse una formola assai ristrettiva. Per l'avvenire i donanti sarebbero obbligati a vincolare troppo le Società, e a fissare modi

d'impiego che i bisogni o il progresso potrebbero chiarire inopportuni o meno giovevoli.

Ora, se il difetto di specificata destinazione della cosa lasciata o donata, dovesse attribuirne la piena disponibilità al Sodalizio, perchè punire un benefattore, il quale gli lascia maggiore libertà e gli permette che entro i fini del sodalizio, si valga della cosa, e muti sempre la specialità dell'uso secondo il miglior giovamento dell'Istituto?

Del resto, se la legge esigesse di vincolare i soli beni che il testatore o il donatore volle espressamente e determinatamente vincolare, degli altri beni sarebbe in potere della Società di disporre nell'ipotesi di uno scioglimento; almeno ne sarebbero così avvertiti coloro che vogliano essere benefici verso i Sodalizi di mutuo soccorso.

Ma se non lo dicesse, non sarebbe possibile un'interpretazione troppo larga in favore del diritto dei soci dopo la cancellazione della Società?

Tali sono i motivi per i quali, pur riconoscendo che la formola ministeriale non è troppo felice; l'Ufficio Centrale l'aveva accettata. Ma, quando il Senato venisse nell'idea di togliere questa larghezza, e di circoscriverla, io dichiaro, anche in nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, che ammetto anche questa limitazione, purchè si salvi almeno il principio.

Sono messi in mora i futuri possibili benefattori delle Società, di provvedere bene essi ai casi loro. Però l'emendamento presentatoci dall'onorevole Ministro, svolto con parole che mi parvero generose, e che in gran parte rispondono alle mie idee, è poi veramente tale quale ci prometteva il voto del Congresso delle Società di mutuo soccorso, il quale aveva riprodotto l'art. 15 del progetto ministeriale del 1877?

Io richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, e lo prego di una cosa semplicissima, che risparmi cioè un nuovo vincolo ch'egli introduce nella sua formola.

L'onorevole Ministro non si accontenta di dire che l'atto di liberalità deve avere determinato il vincolo di destinazione, ma premette eziandio che i beni stessi abbiano carattere di perpetuità.

Ora, conosce benissimo l'onorevole Ministro che le elargizioni possono essere fatte una volta *tantum*, e che possono avere tale natura

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

che, conforme alla legge che ci sta dinanzi, possono subire una trasformazione. Ma, se il carattere di perpetuità noi lo troviamo nella destinazione, ciò deve bastare. Quando un capitale qualunque, o un reddito perpetuo, per volontà del testatore, deve servire alla istruzione pubblica, o deve servire a sussidi, o a impinguamento di sussidi, o per malattie, o pensioni, io ci trovo carattere già di perpetuità.

Ma se il carattere di perpetuità è nello scopo, io penso che l'aggiungere nell'articolo il carattere di perpetuità nella cosa o meglio nel mezzo con iscopo determinato, è per lo meno un cumulo di condizioni che ingenererebbe degli equivoci, e molto probabilmente si andrebbe a questo concetto: che, quando un reddito perpetuo va destinato a scopo determinato, rientrerebbe tra quelle proprietà, che non si potrebbero distruggere, e che dovrebbero essere superstiti alla stessa morte dell'ente, ossia della Società. Così, quando un capitale appartenente all'amministrazione, per la sua indole o per la necessità dell'applicazione della legge e per le disposizioni dello statuto, subisse una trasformazione, in tal caso, siccome mancherebbe il carattere di perpetuità nella forma della cosa o del mezzo, benchè fosse perpetua la destinazione prescritta, ossia lo scopo, l'uso, si potrebbe ritenere mancante del carattere che alla cosa vorrebbe artificialmente imprimere dalla legge, e per ciò stesso i beni potrebbero essere distratti dalla destinazione benefica.

Del resto, se l'on. Ministro si riferisce al deliberato del Congresso delle Società di mutuo soccorso, è bene di notare che le parole da me criticate non sono nell'articolo adottato dal Congresso medesimo, nè in quello del 1877, nè nell'ultimo del 1880.

In conseguenza conchiudo che, quante volte l'onorevole Ministro accetti le lievi modificazioni da me accennate, l'Ufficio Centrale aderisce alla nuova formola.

Quanto alla competenza, per la destinazione dei beni quando la Società è cancellata, il miglior giudice per proporla è l'on. Guardasigilli. Io non mi oppongo che vi prenda parte il Comune.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, favorisca di mandarmi la sua modificazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Sì.

tratta di togliere solamente le parole: *aventi carattere di perpetuità*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto. Desidero però di fare osservare al Senato che il pensiero che si trova espresso in questo emendamento, lo manifestai già ieri al Senato. Trattandosi di lasciti e di donazioni, che hanno una destinazione speciale, il vincolo esiste; non vi sarebbe bisogno di consacrarlo con un'altra speciale disposizione.

Io diceva che in ogni caso, volendosi fare qualche dichiarazione concreta, non si poteva accettare il criterio della provenienza dei beni.

Non è invero la provenienza dei beni che deve determinare una diversa modalità nella loro disposizione. È lo scopo invece al quale i beni possono essere rivolti; anzi ho soggiunto che questi beni potevano anche venire dalla elargizione dei soci stessi.

Ecco perchè in questo emendamento io allargai anche il concetto espresso dalle Società di mutuo soccorso riunite a Bologna.

Quindi questi beni, da qualunque parte vengano, quando essi hanno una destinazione speciale che sopravvive all'esistenza della Società devono essere conservati a quella destinazione.

E chi può vegliare alla tutela di questi diritti? I rappresentanti dei diritti dell'universalità a favore della quale sono destinati i beni medesimi, vale a dire la rappresentanza municipale. È quindi il Sindaco quegli che ha dalla natura stesso del suo ufficio ragione di intervenire e di promuovere tutte quelle azioni necessarie a tutelare questi interessi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia insiste nella sua proposta?

Senatore MIRAGLIA. Io ritiro il proposto emendamento, giacchè il pensiero espresso dall'on. signor Ministro parmi sia conforme al mio.

PRESIDENTE. Il signor Senatore De Cesare insiste nel suo emendamento?

Senatore DE CESARE. Prego l'onor. Presidente a leggere l'emendamento dell'on. Guardasigilli, chè forse potrei acconciarmi con quello.

PRESIDENTE. L'ho già letto testè, ma lo rileggerò.

«I beni delle Società di mutuo soccorso che hanno vincoli di destinazione tali da potere sopravvivere alle Società medesime, devono essere

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

conservati ed erogati a quella destinazione anche dopo che la Società sia cessata; ed a ciò potrà essere provveduto a cura del Comune ».

Questo è l'emendamento del signor Ministro.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. M'associa intieramente all'emendamento dell'on. Guardasigilli, tranne in una parte, per la quale ho dei dubbi.

In tutte le disposizioni che reggono questa legge si è destinato il Tribunale a far tutto; qui invece è il Comune che si chiama a separare il patrimonio quante volte sarà necessaria la separazione nella massa dei beni della Società.

L'onorevole Senatore Alfieri nella sua generosità ha dato alla Società di mutuo soccorso 10,000 lire, quelle tali 10,000 lire che voleva assorbite dalla Società stessa. La largizione dell'onorevole Alfieri ha avuto per scopo di fondare una scuola di disegno lineare a perpetuità.

Bisogna adunque che dal patrimonio della Società si sceveri il capitale di 10,000 lire erogato dall'onorevole Senatore Alfieri, dappoiché questo è destinato alla scuola.

Ma questa separazione la farà il Sindaco? La farà il Comune?...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La provoca il Comune con istanza al Tribunale.

Senatore DE CESARE.... Sela sola istanza è fatta dall'autorità comunale, allora accetto la nuova proposta.

Ma mi permetta l'onorevole Guardasigilli di dire anche una volta che bisogna chiarire la cosa; allora converrà servirsi di queste parole: « ad istanza dell'autorità comunale ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la parola *istanza*. Si era detto a *cura del Comune* nel senso che il Comune il quale ha il maggiore interesse perchè il lascito, o l'istituzione sopravviva come quella che va a beneficio appunto dei suoi amministrati, è quello che deve curare la conservazione e la tutela di queste ragioni.

Se quindi sorge bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria, il Comune vi ricorrerà; egli è colui che la legge designa come il maggiore degli interessati, o meglio come rappresentante di questi interessi, e a prendere in ragione di questi interessi i provvedimenti necessari perchè appunto questi capitali siano conservati. Le parole adunque « a cura del Comune » erano

nel senso precisamente a cui risponde ora la parola « ad istanza del Comune » che io accetto.

Senatore DE CESARE. Permetta, signor Guardasigilli; a cura non vuol dire *ad istanza*. Parrebbe che l'autorità comunale provvedesse da sè per vedere separato questo patrimonio.

Ora, l'onorevole Guardasigilli me lo insegna, questa è una petizione di principio; perciocchè nei nostri piccoli Comuni i consiglieri comunali fanno parte delle Società di mutuo soccorso.

E poichè l'onorevole Guardasigilli introduce il Comune in questa delicata questione, a me pare che sarebbe meglio detto « ad istanza della autorità comunale ».

Ieri il Senato, rinviando questo articolo all'Ufficio Centrale, ha ottenuto l'intento di mettere d'accordo l'Ufficio Centrale con l'onor. signor Ministro e l'onorevole Senatore Miraglia nel concetto che lo informa; nel quale concetto mi pare che tutto il Senato concordi.

Mi si permetta di rivolgere ora una preghiera al Senato, allo scopo di ottenere un altro intento, ed è questo: che si mettano d'accordo anche sulla forma, rinviando nuovamente l'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale. Sarà molto più facile che l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro possano, discutendo fra di loro, concordare una forma tale che ponga questo articolo in relazione con quelli già votati, e provveda e risolva le difficoltà che sono sorte sulla compilazione di esso.

Io non so veramente, fra le varie redazioni presentate, quale sia da preferirsi, sostenendo ciascuno degli oratori la propria; nè credo che protraendosi la discussione, già troppo prolungata, si riesca a conchiuder nulla di definitivo che possa contentare tutti i proponenti.

Io spero che il Senato accoglierà questa mia proposta, nella sicurezza che domani l'Ufficio Centrale presenterà al Senato una formula accettabile che riuscirà molto migliore di quella che non si otterrebbe ora improvvisandola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli accetterebbe questo rinvio?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi arrendo, ma credo che siamo perfettamente d'accordo anche sulla forma. Tolto via l'emendamento che è stato suggerito poc'anzi dall'onorevole Senatore De Cesare, sul resto mi pare che non vi siano osservazioni a farsi.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Accetta.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Poichè l'Ufficio Centrale è tanto cortese da accettare il rinvio per istudiare la miglior forma di quest'articolo, io sarei a pregarlo ancora di riscontrare se nella legge si contenga tale disposizione, la quale preveda e provveda al caso che un'Associazione di mutuo soccorso convergesse i suoi fondi ad uno scopo meno lecito; quello, per esempio, di alimentare gli scioperi. Praticamente pur troppo più d'una volta si è veduto delle Società di mutuo soccorso deviare dal loro scopo filantropico, e, comunque sobillate, disperdere qualche volta i loro risparmi per questo malo scopo.

Mi si risponderà: a quest'inconveniente sovviene il diritto comune. Lo capisco; ma siccome vedo che, ad istanza dei soci, in date condizioni può essere decretata la cessazione della personalità giuridica della Società medesima; parmi che potrebbe anche essere opportuno il trovare modo con questa legge di far cessare la personalità giuridica di una Società quante volte fosse dimostrato che, scostandosi dal suo vero scopo, impiegasse i fondi sociali ad uno pericoloso e tutt'altro che corretto.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Rispondendo all'interpellanza dell'onorevole Zini devo osservare, che le Società di mutuo soccorso, legalmente riconosciute, non potrebbero mai volgere i loro capitali ad altri scopi che non siano quelli nella legge indicati.

Ora nell'articolo 2 già approvato dal Senato, si stabilisce in modo esplicito che non possono ottenere la personalità giuridica se non quelle Società di mutuo soccorso che si propongono uno o più fra i tre scopi indicati in detto articolo 2, e cioè:

« 1. Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia;

« 2. Assicurare ai soci pensioni di vecchiaia;

« 3. Assicurare alle famiglie dei soci defunti sussidi di somme determinate, converti-

bili alla scadenza, in pensioni alle vedove ed agli orfani.

« Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre concedere sussidi per impotenza al lavoro, cooperare all'istruzione, all'educazione dei soci e delle loro famiglie, ed esercitare altri uffici propri degli Istituti di previdenza e di cooperazione ».

Ove le Società volgessero invece i loro capitali ad altri scopi, esse si porrebbero fuori della legge ed il pubblico ministero, il qua e, siccome abbiamo detto, può intervenire sempre anche per azione pubblica, potrà in questi casi promuovere lo scioglimento di quelle Società. Esse avrebbero infatti mancato ad una delle condizioni stabilite per la loro esistenza giuridica, e la legge verrebbe perciò a privarle di ogni assistenza e tutela.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io non ho fatto una interpellanza e molto meno mi sono domandato se fra gli scopi che si può proporre un'Associazione di mutuo soccorso (intendo scopi legittimi, e soprattutto scritti in una legge) vi potesse essere quello di alimentare lo sciopero.

Non aveva del resto nemmeno bisogno di scorrere l'articolo 2 per immaginare che nella legge ci potesse essere scritto che uno degli scopi fosse quello di pagare salari agli operai in sciopero. Questo, me lo perdoni l'onorevole Ministro, egli non aveva nessuna necessità d'insegnarmelo. Io non ho domandato questo; ho detto soltanto che scorrendo la legge non mi pareva di avere trovato una disposizione esplicita la quale prevedesse a questo caso. Io ho detto che scorrendo la legge mi pareva di aver trovato una disposizione speciale per la quale solamente ad istanza di soci si potesse promuovere lo scioglimento o la cessazione della persona giuridica di una Società.

Ho pregato l'Ufficio Centrale di verificare e di studiare per vedere se ci fosse modo e se fosse opportuno....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore ZINI.... di introdurre una disposizione che ne preservasse dalla possibile deviazione di una Società di mutuo soccorso dal suo legittimo scopo.

Del resto, lo sapeva anch'io che ci sono altre

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1881

leggi per punire non le Società, ma i soci che per mezzi illeciti promovessero lo sciopero. Quanto alla Società (non preoccupo la questione giuridica molto elevata) non so davvero se in base di questa legge si potrebbe dal Tribunale decretare per questo titolo la cessazione della sua personalità giuridica. Però, se si vuole, domando solo che sia scritta la disposizione in termini chiari e precisi nell'articolo che vi si riferisce.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io debbo dichiarare all'onorevole Senatore Zini che non ho preteso colle mie parole d'insegnargli nulla. Aveva bensì il diritto di fronte ad un'obiezione che egli aveva sollevata di dichiarare apertamente il mio pensiero. Ed il mio pensiero era questo: che quando la legge stabilisce quale debba essere lo scopo della Società e prescrive le condizioni del suo riconoscimento legale, ogniqualvolta la Società viola una di quelle condizioni, viola la legge della sua esistenza e cade precisamente in uno di quei casi nei quali il ministero pubblico può promuoverne lo scioglimento.

Questo era il mio pensiero ed ecco perchè ho dovuto ricordare ciò che stava scritto nell'articolo 2°, il quale in accordo colle disposizioni dell'altro articolo che venne votato in questa tornata medesima, dà diritto al Pubblico Ministero di vegliare a che nessuna di queste Società travii dalla retta strada.

Ho usato di un mio diritto e non credo di aver fatto cosa che potesse dar ragione alle parole troppo vivaci dell'onorevole Senatore Zini.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Si L'ufficio Centrale dovrà prendere in esame la formola proposta dal sig. Ministro per l'art. 12, si farà un dovere di tener conto anche

delle osservazioni del Senatore Zini sopra un altro grave tema. L'on. Zini potrebbe aver ragione, a mio parere, in un solo caso; ed in previsione di quel caso avevo proposto di togliere l'ultimo inciso dell'art. 9 *bis*, che riguarda il carattere delle funzioni del pubblico ministero, e portarlo in fine dell'articolo 10. Io notava che, secondo i termini dell'articolo 9 *bis*, il pubblico ministero avrebbe avuto circoscritta la sua qualità di parte a certe funzioni di carattere preventivo *tantum*, non estesa alle altre propriamente contenziose di cui si occupa l'articolo 10.

Ma l'on. Guardasigilli, che aveva consentito alla modificazione da me proposta, si arrese alle insistenze contrarie del Senatore Miraglia, e l'inciso onde ragiono rimase nell'art. 9 *bis*.

Secondo me, lo spirito è sempre quello, cioè che il pubblico ministero possa procedere quale parte anche nelle ipotesi dell'art. 10; ma non dissimulo l'utilità che si eliminasse la ristretta applicazione che potrebbe essere consigliata dalla giacitura materiale di quell'alinea. Non è improbabile infatti che, in caso di contestazione, il richiamo delle parole del signor Ministro non persuada tutti i Tribunali ad acconciarvisi.

Considerata la cosa da tale aspetto, io non credo sarebbe male che il Senato applicasse espressamente il concetto anche ai casi cui provvede l'art. 10.

Ad ogni modo, l'Ufficio Centrale è prontissimo a studiare il quesito, e si gioverà anche dei lumi dell'onorevole Guardasigilli.

Senatore DE CESARE. Tenendo conto di tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Chi approva il rinvio dell'art. 12 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'ordine de giorno per la seduta di domani:

Alle ore 3 pomeridiane, seguito della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Le seduta è sciolta (ore 6 10).